

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

Deliberazione n. 2 del 29.01.2019

**Oggetto: Revoca dello stato di liquidazione della società partecipata
SI SERVIZI SRL**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di Gennaio alle ore 12:15

Presso la Sede di Carbonia

L'Amministratore Straordinario

nominato con

Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017

Sostituzione Amministratore Straordinario della Provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24.

assunti i poteri del Consiglio Provinciale

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu

Premesso

che con atto pubblico a rogito del professor Giuseppe Werther Romagno, notaio in Iglesias, ricevuto in data 19 marzo 2008, rep. 14.357, racc. 6.307, fu costituita la società avente denominazione "SI SERVIZI S.R.L." a totale partecipazione della Provincia di Carbonia Iglesias, avente come oggetto sociale lo svolgimento di attività strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia, in particolare nell'ambito dell'edilizia scolastica, della viabilità e della lotta agli insetti nocivi;

che la Provincia di Carbonia Iglesias venne soppressa con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 72 del 25 maggio 2012, conseguente ai Referendum abrogativi del 06 maggio 2012;

che con Legge Regionale n. 15 del 28 giugno 2013 furono nominati i commissari straordinari al fine di avviare, tra le altre cose, gli atti di ricognizione e liquidazione della Provincia;

che con Deliberazione n. 23/20 del 25 giugno 2014 la Giunta Regionale impartì ai commissari delle Province sopresse linee guida finalizzate ad accelerare la liquidazione degli Enti, prevedendo in particolare ai punti 15 e 16 l'obbligo di addvenire ad accordi preliminari con i quali conferire il personale delle società in house provinciali alle società in house di altre amministrazioni, nonché predisporre un piano di razionalizzazione dei costi delle società in house;

che, in conformità con gli avvenimenti storici e con gli interventi normativi di cui sopra, la SI SERVIZI S.R.L. con atto a rogito del notaio Giuseppe Werther Romagno, Repertorio 27.400 del 25 luglio 2014 fu posta in stato di liquidazione e il capitale sociale ridotto da 200.000,00 euro a 10.000,00 euro;

che successivamente il Commissario Straordinario assunse i poteri della Giunta Provinciale adottò la deliberazione n. 10 del 27 marzo 2015 avente ad oggetto "Adempimenti di cui all'art. 1 comma 611 della Legge 190/2014. Piano di razionalizzazione delle società partecipate degli enti Locali";

che nel dispositivo di detta delibera la Gestione Commissariale dava atto del fatto che erano stati avviati i processi di razionalizzazione della SI Servizi srl la quale, tuttavia, svolgeva funzioni essenziali di supporto alla Provincia in materia di manutenzioni scolastiche, viabilità e lotta agli insetti nocivi e che, fino al riordino completo dell'Ente e all'assegnazione delle funzioni ad altri soggetti non sarebbe stato possibile completare il processo di liquidazione;

Considerato

che il processo di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna è stato compiutamente ultimato con la promulgazione della Legge Regionale 4 Febbraio 2016 n. 2;

che detta legge ha modificato l'assetto geopolitico della Regione stabilendo, tra l'altro, che la circoscrizione territoriale della Provincia del Sud Sardegna corrispondesse a quella delle sopresse province di Carbonia Iglesias e del Medio Campidano, a quella della Provincia di Cagliari, esclusi i comuni appartenenti alla città metropolitana di Cagliari e stabilendo infine che fossero aggregati alla Provincia del Sud Sardegna, i Comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Seui, Genoni e Villanovatulo;

che a seguito della definizione della nuova geografia della Provincia del Sud Sardegna, il territorio consta di una superficie di 6.530 km² e di circa 350.000 abitanti, rientrano nel territorio 107 Comuni, 1300 chilometri di strade provinciali da curare in forza delle competenze sulla viabilità, 42 istituti superiori a cui provvedere in ragione delle competenze in materia di edilizia scolastica, due poli industriali con severe criticità sotto l'aspetto della tutela dell'ambiente;

che a garantire quotidianamente l'amministrazione ordinaria e straordinaria di un ente tanto vasto e impegnativo sono soltanto 120 unità lavorative inclusi Dirigenti e Segretario;

che in questo contesto di ampie competenze funzionali e ridotte disponibilità di risorse umane, è stato oggettivamente impossibile completare il processo di liquidazione e chiusura della SI SERVIZI SRL, i cui interventi, anzi, si sono dimostrati essenziali in diverse circostanze e specialmente in occasione di calamità naturali;

Tenuto conto

tuttavia del fatto che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) e il successivo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100), sancivano a carico degli Enti Locali l'obbligo di attivare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, la Provincia adottò le seguenti deliberazioni:

- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 28 del 25.03.2016: "Approvazione relazione conclusiva sul piano di razionalizzazione delle società partecipate anno 2015";
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 27 del 23.03.2017: "Approvazione della relazione sulla ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni possedute come da artt. 20 e 24 comma 1 del D. Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175.";
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 39 del 26.06.2018: "Deliberazione G.P. n. 27 del 23.03.2017. Razionalizzazione delle partecipazioni possedute. Atto d'indirizzo";
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 93 del 17.12.2018: "D. Lgs. 175/2016, art.20 - approvazione della relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione sulle società partecipate predisposto nell'esercizio 2017";

- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 95 del 18.12.2018: “Modifica e integrazione al piano di razionalizzazione delle partecipazioni possedute approvato con deliberazione di G.P. n. 27 del 23.03.2017”;

Viste

in particolare, la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 95 del 18.12.2018 che nel dispositivo stabilisce “di modificare e integrare il piano di razionalizzazione, approvato con la deliberazione di G.P. n. 27 del 23.03.2017, limitatamente alle azioni da porre in essere nei confronti delle società “Proservice” e “Si servizi”, prevedendo la temporanea sospensione di qualsiasi azione in attesa dell’approvazione definitiva della legge di bilancio 2019, il cui articolo 51 autorizza le amministrazioni pubbliche, le quali all’esito della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute siano tenute alla loro liquidazione, a non procedervi, fino al 31 dicembre 2021, nel caso di partecipazioni in società che abbiano prodotto un risultato medio utile nel triennio precedente”;

Considerato

che il dispositivo della deliberazione n. 95 del 18.12.2018 ha trovato conferma con l’approvazione della LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che ha modificato il D. Lgs. 175/2016 prevedendo all’art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni, l’inserimento del comma 5-bis che recita: «A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 (ndr alienazione e liquidazione) non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L’amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all’alienazione».

Visto

l’art. 2487 ter del codice civile che recita “Revoca dello stato di liquidazione” che recita:

«La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell’assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto. Si applica l’articolo 2436.

La revoca ha effetto solo sessanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all’iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l’ultimo comma dell’articolo 2445»

Considerato

che per quanto attiene al profilo temporale secondo cui “La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione” e per quanto attiene ai presupposti di applicazione della disciplina secondo cui “occorre una previa eliminazione della causa di scioglimento”, per la SI SERVIZI SRL tali disposizioni si sono rese

effettivamente applicabili al momento in cui sono state verificate le condizioni di bilancio previste dalle leggi di settore e, in particolare, la legge di bilancio 2019;

infatti, che la SI SERVIZI SRL possiede i requisiti previsti dal suddetto art. 24 comma 5 bis del D. Lgs. 175/2016 (aggiornato dalla Legge di bilancio 2019), ovvero ha un risultato medio in utile nel triennio precedente all'ultima ricognizione, come risulta dai bilanci regolarmente approvati e depositati;

Considerato quindi,

che dal combinato disposto delle norme sopra citate, è possibile procedere alla revoca dello stato di liquidazione della SI SERVIZI SRL;

Ritenuto anche opportuno

revocare lo stato di liquidazione in considerazione del fatto che la società ha, anche durante la liquidazione, sempre continuato a svolgere tutte le attività di supporto all'azione della Provincia e occorre pertanto riportare la SI SERVIZI SRL in uno stato giuridico che le consenta piena e totale agibilità, riprendendo la propria attività in maniera fisiologica, in ossequio al principio generale vigente nel nostro ordinamento giuridico, di *favor* per la continuazione dell'impresa esistente;

Considerato che

sotto il profilo di efficacia la revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione (pubblicità costitutiva), salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso;

Ritenuto comunque necessario

precisare che l'art. 20 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 175/2016, che è rimasto invariato, pone sempre a carico dell'Ente l'obbligo di adottare un piano di razionalizzazione nell'ipotesi in cui ci siano partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate;

e ricordare che la SI SERVIZI SRL, le cui quote sono possedute al 100% dalla Provincia del Sud Sardegna, svolge attività analoghe o simili a quelle svolte dalla PROSERVICE SPA di cui, per effetto della legge regionale n. 2/2016 di riordino degli Enti Locali, la Provincia del Sud Sardegna ha acquisito automaticamente il 24,61 % di azioni, a causa del fatto che subentrò obbligatoriamente in tutti i rapporti attivi e passivi della cessata Provincia di Cagliari (naturalmente per la competenza territoriale residuale rispetto a quella della Città Metropolitana);

Preso atto

dunque, che, in forza della normativa sopra richiamata, permane in capo alla Provincia del Sud Sardegna, l'obbligo di attivare tutte le procedure necessarie alla razionalizzazione, già avviata, come risulta dalle

delibere adottate fin dall'anno 2015, ma non ancora completata per l'impossibilità oggettiva derivante da cause indipendenti dalla volontà e dal controllo della Provincia, per le quali si rimanda alle richiamate deliberazioni n. 93 e 95, rispettivamente del 17 e 18 dicembre 2018;

Visti:

il D. Lgs. n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

lo Statuto Provinciale;

il Regolamento Provinciale di Contabilità;

Dato atto che

i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica e favorevole sulla regolarità contabile;

DELIBERA

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e per l'effetto:

1. di avviare il procedimento di revoca dello stato di liquidazione della società in house SI SERVIZI SRL, dando mandato alla Dirigente del Servizio Finanziario, competente *ratione materiae*, di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti e necessari;
2. di autorizzare tutte le modifiche allo Statuto della società al fine di renderlo coerente con le norme di legge vigenti;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura di controllo presso il MEF e al collegio dei revisori, oltre che alla Dirigente dell'Area Finanziaria, per gli adempimenti di propria competenza;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, c.4, del D.lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

	Il Dirigente Dott.ssa Maria Collu F.to
--	--

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

	Il Dirigente Dott.ssa Maria Collu F.to
--	--

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

L'Amministratore Straordinario
Ing. Mario Mossa
F.to

Il Segretario Generale
Dott.ssa Adriana Morittu
F.to

Si attesta che:

- la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Provinciale in data 29.01.2019 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).

Il Funzionario
F.to Dott.ssa Sara Carta

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Provinciale dal 29.01.2019

Il Funzionario
F.to Dott.ssa Sara Carta